



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 29 del 22/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA LIBERAMENTE COOP. A.R.L. PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI COMUNALI E DI SPAZZAMENTO AREE COMUNALI

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore **12:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

MADEO VINCENZO	SINDACO	Presente
PASQUALI UMBERTO	ASSESSORE	Assente
BORTOLOTTI PIETRO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MADEO VINCENZO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA LIBERA-MENTE COOP.A.R.L. PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI COMUNALI E DI SPAZZAMENTO AREE COMUNALI.

La GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 5 della Legge n. 381/91, come modificato dal comma 610 dell'[art.1,L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), che stabilisce al primo comma che: "Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1 e purché siano stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza

Atteso che con con propria deliberazione n. 101 del 20.10.2017 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento alla Soc. Coop. Sociale "Libera-Mente", Onlus, avente sede a Reggio Emilia Via M.T. Di Calcutta 1/E P.IVA 02181730355 iscritta nella sezione "b" al foglio 4 numero progressivo A168187 dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali C

Preso atto della necessità, come in passato, di favorire e sviluppare opportunità di inserimento lavorativo per quelle persone disabili e/o prive di occupazione, residenti nel Comune, per assicurare quei servizi esterni di manutenzione/decoro del patrimonio comunale che l'Ente non è in grado di garantire con il proprio personale

Ritenuto di autorizzare il responsabile del Settore Tecnico a rinnovare la convenzione per l'affidamento per i servizi di manutenzione degli spazi pubblici comunali e dell'attività di spazzamento di aree pubbliche, alla Soc. Coop. Sociale "Libera-Mente", Onlus, in quanto ha svolto e assicurato con puntualità e qualità l'esecuzione dei servizi affidati, senza dar corso all'applicazione del principio di rotazione di cui all'art. 36 comma 2 lett.b del D.lgs.n.50/2016, in quanto non vi sono operatori presenti sul territorio comunale che offrano un tale servizio e per il grado di soddisfazione maturato nell'esecuzione del precedente rapporto

Dato atto che la convenzione prevede l'inserimento di persone svantaggiate, segnalate dai Servizi Sociali;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema aggiornato della Convenzione redatto secondo lo schema di convenzione - tipo approvato dalla Regione Lombardia con D.D. n. 6459 del 13/07/2011 "INDIRIZZI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E CONVENZIONI TRA ENTI PUBBLICI E COOPERATIVE SOCIALI IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 1353/2011", in oggetto per l'affidamento del servizio di manutenzione e attività di cura del decoro urbano, mediante l'impiego di persone svantaggiate, per n.10 ore settimanali, con decorrenza dal 1/3/2019 e per la durata di un anno ;

Dato atto che la spesa annua complessiva è di € 5.796,00, iva inclusa ;

Acquisiti ai sensi dell'art.49, comma 1 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art.147 del medesimo provvedimento il parere favorevole di regolarità tecnica, nonché di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

delibera

1. **di approvare**, ai sensi dell'art.5 della Legge 8/11/1991 n. 381, lo schema di convenzione e di autorizzare il responsabile del Settore Tecnico a rinnovare la convenzione per l'affidamento di alcuni servizi di manutenzione degli spazi pubblici comunali e di cura del decoro urbano di questo Comune, alla Soc. Coop. Sociale "Libera-Mente", Onlus, avente sede a Reggio Emilia Via M.T. Di Calcutta 1/E P.IVA 02181730355, che viene allegato al presente atto (all. n.1) e del quale forma parte integrante e sostanziale;
2. **di dare mandato** al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di provvedere all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti ,ivi inclusa la sottoscrizione della convenzione ;
3. **di dare atto che** sul bilancio di previsione 2019/2021, in corso di formazione, sono stanziare le risorse necessarie
4. **di dare atto** che tale convenzione avrà durata di un anno decorrente dal 1/3/2019

Successivamente

delibera

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **5** del **22.02.2019**

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

All. n. 1

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI DOSOLO IN QUALITA' DI COMUNE CAPOFILA DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI TECNICI E LA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B "Libera-Mente" PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI CURA DEL DECORO URBANO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI DOSOLO

Il Comune di Dosolo, in qualità di ente pubblico territoriale, nella persona del Responsabile dell'Ufficio Tecnico..... domiciliato presso la residenza Municipale a Dosolo, in piazza Garibaldi n.5 - codice fiscale 83000130209

E

la Cooperativa "Libera-Mente", (che di seguito per brevità verrà chiamata "COOPERATIVA"), con sede Legale in Via Madre Teresa di Calcutta, 1/E 42124 Reggio Emilia P.IVA 02181730355 iscritta nella sezione "b" al foglio 4 numero progressivo A168187 dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali rappresentata dal Dott. Davide Folloni, nato a REGGIO EMILIA il 26/10/1982, residente in CORREGGIO via B. Terrachini, 3 abilitato alla sottoscrizione del presente atto;

VISTI

gli artt. 1, 2, 4, 5, 8, 9 della L. 381/91 e l' articolo 29, comma 3, della Legge Regionale n. 1/08,

PREMESSO

-che, in conformità all'art.5, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n.381, il Comune di Dosolo ha disposto con delibera di Giunta n. _____ del _____ e n. _____ del _____ di procedere alla stipula con la Cooperativa sopra indicata di una convenzione;

-che con tale convenzione il COMUNE e la COOPERATIVA si pongono i seguenti obiettivi : favorire il recupero ed il reinserimento sociale di persone in condizioni di emarginazione sociale attraverso l'avvio ad una attività lavorativa opportunamente finalizzata, affidando alcuni servizi di interesse comunale;

-che la scelta del convenzionamento con la COOPERATIVA è motivata dalla necessità per le Amministrazioni Comunali di DOSOLO di provvedere all'inserimento di soggetti in condizioni di disagio e per assicurare lo svolgimento per tutta la durata della convenzione ,di servizi di decoro urbano e manutenzione del patrimonio del Comune di Dosolo;

-che la COOPERATIVA è stata individuata, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.381 in qualità di soggetto che coinvolge soggetti più deboli, appartenenti alla comunità locale ;

-che la COOPERATIVA svolge l'attività prevalente in tutte quelle attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e pertanto da svolgersi avvalendosi dell'attività dei soci cooperatori e delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 Legge n.381/1991

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

E' affidato alla COOPERATIVA, lo svolgimento delle seguenti attività:
a favore del Comune di Dosolo

- manutenzione verde , tagli siepi nei parchi pubblici e giardini scuole;
- pulizia ordinaria pozzetti e caditoie stradali;
- supporto agli operai per ripristino segnaletica stradale;
- lavori di piccola manutenzione negli edifici pubblici.

Art. 2 – Durata

La convenzione ha durata di un anno a decorrere dal.....E' vietato il rinnovo tacito della presente convenzione.

Art. 3 - Modalità generali di svolgimento dei servizi

La COOPERATIVA effettuerà le attività impiegando proprio personale con la supervisione di un referente tecnico; le attività saranno svolte di norma su 2 o 3 giorni alla settimana , da effettuarsi nelle fasce orarie antimeridiane.

Le prestazioni devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

La COOPERATIVA deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

La Cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Art. 4 - Requisiti della Cooperativa

La COOPERATIVA dichiara di essere iscritta alla sezione "b" al foglio 4 numero progressivo A168187 dell'Albo Regionale delle Cooperative e di aver presenti, nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nella misura prevista dalla Legge 381/1991, come previsto rispettivamente dall'art 9, comma 1 e dall'art. 5.

La COOPERATIVA sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 381/1991 per tutto il periodo della convenzione.

La Cooperativa deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei soci e dei terzi, ivi compresi eventuali soci volontari ed i lavoratori individuati nel servizio oggetto della presente convenzione. La Cooperativa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

art. 5- Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto alla Cooperativa è determinato in € 5.796,00, iva compresa. Il Comune si impegna al pagamento dei corrispettivi a 60 giorni dal ricevimento della fattura a fronte dei report mensili sulle attività svolte oggetto della presente convenzione. il corrispettivo non è soggetto a revisione periodica.

Il corrispettivo si intende remunerativo per tutti i servizi, oneri ed obblighi contrattuali previsti nella presente convenzione

Art. 6 - Referenti comunali dell'attuazione della convenzione

L'ufficio Tecnico provvede a designare un referente tecnico per il Comune di Dosolo per la supervisione e la corretta attuazione della convenzione sul territorio comunale; a questi soggetti la COOPERATIVA sociale si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Art.7 - Obblighi della Cooperativa

La Cooperativa sociale si impegna:

- a) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività;
- b) ad applicare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normative, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- c) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono le prestazioni, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- d) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal contratto collettivo nazionale di settore;
- e) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- f) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell'attività;
- g) perseguire una peculiare finalità di carattere sociale, consistente nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- h) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- i) a trasmettere all'Ente ogni mese ed a conclusione della convenzione un report circa le attività svolte e i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo;
- j) ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/10, come modificato dal d.l. n.187/10.

Art. 8 - Soci volontari

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione dell'attività, la COOPERATIVA sociale può avvalersi, nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 2 della legge 381/1991,

di soci volontari.

La COOPERATIVA sociale si impegna a comunicare le eventuali variazioni dei soci volontari impegnati nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione.

Art. 9 - Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

Il responsabile sociale degli inserimenti lavorativi designato dalla COOPERATIVA ed il Nucleo Inserimenti Lavorativi distrettuale possono promuovere nell'ambito di tale convenzione un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate

Art. 10 - Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'ufficio Tecnico Associato e l'Ufficio Unico Servizi alla Persona anche in modo disgiunto possono effettuare controlli su quanto oggetto della presente convenzione, per verificarne l'andamento e il rispetto.

Art. 11 - Subappalto -

È vietata, da parte della cooperativa sociale la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità del contratto ceduto.

Art. 12 - Risoluzione della convenzione

La presente convenzione può essere risolta da entrambe le parti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a

- grave inadempimento della COOPERATIVA;
- grave inadempimento addebitabile al Comune ;

Nel caso in cui ricorresse una delle cause di risoluzione sopra indicate, la parte non inadempiente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione della convenzione, comunicando alla parte inadempiente il proprio intendimento di valersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456, 2° comma, C.C., a mezzo raccomandata A.R.. E' causa di risoluzione della Convenzione la cancellazione della COOPERATIVA dall'Albo Regionale/Provinciale delle Cooperative Sociali.

Art. 13 – Controversie

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Mantova.

ART.14 - Spese per stipula convenzione

Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa . La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 15 – Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Dosolo, lì

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Cooperativa Sociale
IL PRESIDENTE

Per il COMUNE
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2019 / 120
UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA LIBERA-MENTE
COOP.A.R.L. PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI
PUBBLICI COMUNALI E DI SPAZZAMENTO AREE COMUNALI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/02/2019

IL RESPONSABILE
MADEO VINCENZO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2019 / 120
UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA LIBERA-MENTE
COOP.A.R.L. PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI
PUBBLICI COMUNALI E DI SPAZZAMENTO AREE COMUNALI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

- è dotata di copertura finanziaria;
- non necessita di copertura finanziaria;
- ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
- non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni _____

Lì, 23/02/2019

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 22/02/2019

UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA LIBERAMENTE COOP.A.R.L. PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI COMUNALI E DI SPAZZAMENTO AREE COMUNALI

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 15/03/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 22/02/2019

UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA LIBERAMENTE COOP.A.R.L. PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI COMUNALI E DI SPAZZAMENTO AREE COMUNALI

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 02/03/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 19/03/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)